



Camera di Commercio
Frosinone



Registro delle Imprese

PMI INNOVATIVE

Note aggiornate al 16.06.2017

(art. 4 D.L. 3/2015, conv. con L. 33/2015)

Per "piccole e medie imprese innovative" si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (*vale a dire le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro*), società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti **requisiti** (art. 4, comma 1, D.L. 3/2015):

- a) sono residenti in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- b) dispongono della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- d) non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati;
- e) infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di **almeno due dei tre seguenti criteri**:
 - 1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
 - 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
 - 3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 3/2015, la società deve essere in possesso di almeno un bilancio certificato, **la disciplina delle PMI innovative non si applica alle società di nuova costituzione.**

Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel parere prot. 19271 del 26 gennaio 2016, l'obbligo di certificazione del bilancio per le PMI innovative si riferisce agli esercizi sociali ante e post iscrizione alla sezione speciale delle PMI.

Esclusivamente nell'ipotesi della certificazione di bilancio per l'esercizio ante iscrizione in sezione speciale deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria, su mandato del legale rappresentante al revisore.

Per tutti gli esercizi sociali chiusi invece dopo l'iscrizione della PMI alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, l'obbligo di certificazione del bilancio soggiace alle regole dettate dal D.Lgs. 39/2010, sia in tema di nomina del revisore, che di approvazione da parte dell'assemblea della relazione di revisione, in uno con il bilancio, e di deposito della stessa contestualmente al bilancio stesso. Si è pertanto in presenza di revisione legale.

A regime, quindi, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale, la PMI innovativa dovrà procedere a nominare e ad iscrivere nel Registro delle Imprese un revisore legale, da scegliere tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 13 D.Lgs. 39/2010); la certificazione, inoltre, proprio in quanto strumento di valutazione diretto all'assemblea dei soci, dovrà essere parte integrante del bilancio e portata in approvazione con questo e con gli altri atti e relazioni connesse (art. 14 D.Lgs. 39/2010).

La PMI innovativa, pertanto, sarà tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio contemporaneamente all'approvazione del medesimo, pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni, senza possibilità di proroghe o sanatorie o remissioni in termini, come affermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare 3682/C del 3 settembre 2015.

Per accedere al regime delle agevolazioni, le PMI innovative devono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese appositamente istituita.

L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico alla Camera di Commercio territorialmente competente, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, contenente le seguenti informazioni (art. 4, comma 3, D.L. 3/2015):

- a) ragione sociale e codice fiscale;
- b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- d) oggetto sociale;
- e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel Registro delle Imprese, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- g) elenco delle società partecipate;
- h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

- i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- n) numero dei dipendenti;
- o) sito internet.

Le società cooperative, per le quali l'elenco dei soci non è stato mai depositato, all'atto dell'iscrizione nella sezione speciale PMI innovative nonché, qualora intervengano successivamente delle variazioni, in occasione dell'aggiornamento annuale ex comma 4 dell'art. 4 del D.L. 3/2015, devono depositare, in allegato al modulo S1 o S2, un modulo S, contenente l'elenco dei soci, compilato con le modalità standard, e quindi sia nella parte "persone fisiche/giuridiche" (ad ogni socio corrisponde una "nuova occorrenza"), sia nella parte relativa al capitale della cooperativa ed alla quota in possesso di ciascuno dei soci. Se nella compagine sociale ci sono fiduciarie e/o holding, inoltre ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono, nel modulo S andranno indicati i soci in senso formale, cioè le fiduciarie e/o le holding. I fiducianti (soci effettivi) dovranno essere indicati in una dichiarazione da allegare in formato pdf/A con codice documento 98 (*documento ad uso interno*), in cui sia precisato "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio ... [indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario". I titolari delle partecipazioni nelle holding (se si tratta di holding non iscritte nel registro delle imprese italiano) dovranno invece essere indicati nel riquadro 32, codice 057, del modulo S2, ovvero in una specifica dichiarazione da allegare in formato pdf/A con codice documento D31, insieme ai soggetti-terzi per conto o nell'interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. Non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte nel registro delle imprese italiano.

Le informazioni elencate all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 3/2015, vanno aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno mediante comunicazione al registro delle imprese (art. 4, comma 4, D.L. 3/2015).
In caso di omissione o ritardo nell'adempimento di aggiornamento delle informazioni di PMI innovativa, all'impresa verrà comminata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c..

Inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 3/2015, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese (art. 4, comma 6, D.L. 3/2015).

La PMI innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione. Ad esempio, una PMI iscritta alla sezione nel corso del 2016 deve presentare l'autodichiarazione dal 2017 (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2016).

Come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 141293/2016, il deposito del bilancio rappresenta *condicio sine qua non* per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti prevista al comma 6 dell'art. 4 del D.L. 3/2015.

Ne consegue che la dichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi *tamquam non esset*.

Sempre in materia di bilancio, qualora l'impresa PMI innovativa possa considerarsi come micro-impresa ai sensi del D.Lgs. 139/2015, art. 6, c. 13, ed intenda avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, essa, come ritenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella nota prot. 50195/2017, potrà presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, con esonero quindi dalla redazione della nota integrativa, riportando le informazioni relative alle spese di ricerca e sviluppo, richieste dall'art. 4, c. 1, lett. e), n. 1, del D.L. 3/15, in calce allo stato patrimoniale.

In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione di conferma dei requisiti, all'impresa verrà comminata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c..

Nel caso invece di mancato deposito della suddetta dichiarazione di conferma, come pure in caso di perdita dei requisiti, la PMI innovativa è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.

In ottica semplificatrice e al fine di ridurre ad uno il numero degli adempimenti annui, è previsto che la dichiarazione di aggiornamento di cui al comma 4 dell'art. 4 del D.L. 3/2015 possa essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti (c.d. conferma), prevista dal comma 6 del citato art. 4 del D.L. 3/2015.

La PMI innovativa, dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese (*i diritti di segreteria e il diritto annuale in favore delle camere di commercio sono invece dovuti*). L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di PMI innovativa e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.